



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE SERVIZI INTERNI
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

BANDO DI GARA/DISCIPLINARE DI GARA

ID 2146- Procedura telematica aperta per l'appalto dei lavori di efficientamento energetico del teatro comunale, per conto del Comune di Urbania – Secondo Stralcio – FONDO DI ROTAZIONE – AREA TEMATICA 06 – LINEA INTERVENTO 06.01 - CUP: I23I25000090007 – CIG: BC426AA547.

PREMESSE

Con determina a contrarre n. 92 del 12/06/2026 Reg. n. 293 e di aggiornamento del quadro economico n. 91 del 11/06/2026 Reg. Gen. n. 292 del Responsabile del Settore Gestione del Territorio, il Comune di Urbania ha deciso di affidare in appalto l'intervento denominato "*lavori di efficientamento energetico del teatro comunale – Secondo Stralcio - FONDO DI ROTAZIONE – AREA TEMATICA 06 – LINEA INTERVENTO 06.01 - CUP: I23I25000090007*", mediante attribuzione della funzione selettiva dell'operatore economico alla Stazione Appaltante del Comune di Fano, in qualità di stazione appaltante ausiliaria ai sensi dell'art. 62, del D.Lgs 31/03/2023, n. 36, nonché in forza e secondo le modalità previste dalla Convenzione approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 28/04/2026 e sottoscritta dal Comune di Urbania in data 27/05/2026,

Con determinazione n. 1193 del 02 luglio 2026 della Dirigente del Settore Servizi Interni – Appalti e Contratti sono stati approvati gli atti di gara.

Il presente Bando/Disciplinare di gara, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione, alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto in oggetto.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, accelerata ai sensi dell'art. 71, comma 3 del D.lgs. 36/2023 e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Alla presente procedura ordinaria si applica la riduzione dei termini procedurali, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D.lgs. 36/2023, stante la necessità di procedere con la massima urgenza ad avviare i lavori di efficientamento energetico del teatro comunale di Urbania a pena di decadenza dal finanziamento.

Ai sensi dell'art. 83, comma 2, dell'art.17, comma 3 del Codice e dell'allegato I.3 al Codice la durata massima del procedimento di gara è pari a nove mesi decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara, nel rispetto dei termini di cui all'Allegato I.3 al Codice, come previsto dall'articolo 17, co. 3, del medesimo Codice.

L'intervento risulta inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche del Comune di Urbania 2026/2028 - elenco annuale 2026 in corso di aggiornamento, con il codice CUI: L8200121041620260000. Codice CPV: 45260000-7 Lavori di copertura ed altri lavori speciali di costruzione;

Il progetto esecutivo dei lavori dell'importo complessivo di € 395.000,00 è stato approvato con Delibera di Giunta del Comune di Urbania n. 93 del 14/10/2025.

Il progetto è stato validato dal RUP arch. Luca Storoni, Responsabile del Settore Governo del Territorio del Comune di Urbania, in data 30/04/2025, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 42 e dell'art. 34 dell'allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) e b) dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n.36/2023 è stata acquisita l'attestazione in merito la cantierabilità dell'area oggetto di intervento.

L'esecuzione dell'intervento deve svolgersi nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 – in vigore dal 4 Dicembre 2022 e ss.mm.ii (adottato con DM 27 settembre 2017, in G.U. n 244 del 18 ottobre 2017).

Il progetto è finanziato per € 312.122,42 con fondi regionali (Accordo per la Coesione 2021-2027 avviso pubblico per la concessione di contributi per “Interventi di valorizzazione, gestione e fruizione del patrimonio culturale - efficientamento energetico e riduzione rischio sismico”, di cui al D.D.S. n. 37/BACU del 10/03/2025 - decreto del dirigente della Direzione Attività Produttive, Imprese e Cultura della Regione Marche n. 57 del 12/08/2025) e per € 82.877,58 con fondi di Bilancio del Comune di Urbania;

Luogo di svolgimento dei lavori: Comune di Urbania (PU) (codice NUTS ITI31).

Ai fini della presente procedura, ai sensi dell'art. 82, comma 2 del Codice, in caso di discordanza tra quanto previsto nel presente Disciplinare e quanto previsto nel Capitolato speciale d'appalto, prevarrà quanto previsto nel presente documento.

Il Comune di Fano si avvale, quale sistema di negoziazione informatico per l'attuazione della gara in oggetto, della Piattaforma telematica denominata "TuttoGare" per la gestione delle gare, accessibile dal sito internet: <http://www.fano.tuttogare.it>. di seguito chiamata Piattaforma.

STAZIONE APPALTANTE:

Comune di Fano - Settore Servizi Interni - Appalti e Contratti - Via San Francesco d'Assisi n.76 – 61032 Fano.
Responsabile Unico del Progetto per la fase di affidamento: dott.ssa Immacolata Di Sauro – Tel. 0721-887302.

ENTE COMMITTENTE:

Comune di Urbania – Settore Gestione del Territorio – Piazza Martiri della Libertà n. 1 – 61049 Urbania (PU) - Tel. 0722-313111 - Fax 0722-317246.

Responsabile Unico del Progetto dell'ente delegante: ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.Lgs. 36/2023: : dott. Arch. Luca Storoni – Responsabile del Settore Gestione del Territorio – tel 0722-313156, pec: comune.urbania@emarche.it.
Progettista e Direttore dei lavori: Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP), costituito tra l'arch. Giovanni Catani (capogruppo) di Urbania, e la Società “Beta Progettazioni s.r.l.” con sede a Fano, mandante.

Procedura telematica

Per l'espletamento della presente procedura, il Comune di Fano si avvale della piattaforma telematica Tuttogare, e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, accessibile all'indirizzo <https://fano.tuttogare.it/gare>, mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, conformemente nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005. Le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma telematica sono indicate nel presente disciplinare di gara e nelle "Norme tecniche di funzionamento della piattaforma e-procurement "TuttoGare".

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della Piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel manuale di istruzione per gli operatori economici stessi "*Norme tecniche di funzionamento della piattaforma e-procurement*".

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante <https://www.comune.fano.pu.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti>, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "*Norme tecniche di funzionamento della piattaforma e-procurement*" che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "*Norme tecniche di funzionamento della piattaforma e-procurement*", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;

- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2) DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La **documentazione di gara** comprende gli **Elaborati Progettuali** che compongono il progetto posto a base di gara approvato con determinazione del Responsabile del Settore Governo del Territorio del Comune di Urbania, citata nelle premesse, il presente bando/disciplinare di gara e relativi allegati, vale a dire:

- **Modello 1** Istanza di partecipazione e dichiarazioni sostitutive;
- **Modello 1 bis** dichiarazioni consorziate;
- **Modello 2** Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- **Modello 3** elenco soggetti art. 94 co.3 del D.lgs 36/2023, **Modello 3 bis** dichiarazioni illeciti profess. lett. g) ed h) art. 98 codice, co. 3 Codice ;
- **Modello** "Tabella costi della manodopera";
- **Modello** Attestazione avvenuto pagamento imposta di bollo;
- **Modello** " Dichiarazione accesso documenti prodotti".

ed inoltre:

- **Protocollo d'intesa** per la promozione della legalità e delle condizioni di sicurezza nel lavoro, relativamente ad appalti e concessioni di lavori pubblici ed appalti pubblici di servizi nella Provincia di Pesaro e Urbino.

Il bando di gara viene pubblicato:

- sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici tramite ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 36/2023 e delle Delibere ANAC n. 263 e n. 264 del 20/06/2023.

- sul sito istituzionale del Comune di Fano <https://www.comune.fano.pu.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti>.”

La documentazione di gara è accessibile, gratuitamente, oltre che sul sito istituzionale dell'Ente <http://www.comune.fano.pu.it> alla sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti, anche all'interno dell'ambiente di gara sulla Piattaforma telematica, accessibile al link: <https://fano.tuttogare.it/backend/gare/panel.php?codice=2148>.

Per accedere al sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dell'Impresa.

2.2) CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare in via telematica **entro il 14 luglio 2026 ore 12:00** attraverso la sezione della PAD riservata alla richiesta di chiarimenti, secondo le modalità esplicitate nella guida per l'utilizzo della piattaforma.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico entro il **16 luglio 2026**, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD all'indirizzo internet <https://fano.tuttogare.it/backend/gare/panel.php?codice=2148> e sul sito istituzionale <https://www.comune.fano.pu.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti>.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato ovvero con modalità diverse da quella sopra indicata. **Si invitano pertanto gli operatori economici a monitorare costantemente i CHIARIMENTI inviati.**

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, qualora consentito la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3) OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1) L'appalto ha per oggetto i lavori di efficientamento energetico del teatro comunale del Comune di Urbania – II^

Stralcio: Opere in copertura.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, cui si rinvia per la dettagliata descrizione dei lavori.

3.2 L'importo dei lavori **a misura** a base di gara è il seguente:

Importo a base di gara soggetto a ribasso : € **287.976,49** Iva esclusa.

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso: € **8.474,68**

Importo complessivo presunto dell'appalto: € **296.451,17** Iva esclusa.

Ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023 e smi, l'Ente committente ha individuato il contratto del Settore Edilizia, *Codice CNEL F012*, come il collettivo nazionale e territoriale di lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nella realizzazione delle lavorazioni presenti nel presente appalto. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente C.C.N.L. da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello di cui sopra indicato; in tal caso, prima dell'aggiudicazione, verrà acquisita la dichiarazione con la quale l'operatore economico si impegna ad applicare il C.C.N.L. territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele, dichiarazione quest'ultima da verificare anche con le modalità di cui all'art. 110, in conformità all'allegato I.01.del citato D.Lgs 36/2023 e smi.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice, l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che l'Ente committente ha stimato in € **122.658,35** calcolati secondo le indicazioni meglio fornite nello specifico allegato progettuale.

L'importo contrattuale sarà determinato applicando all'importo ribassabile, comprensivo del costo della manodopera, il ribasso percentuale offerto dal concorrente aggiudicatario e sommando al valore così ottenuto i costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il contratto sarà stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 3, comma1, lettera m), dell'Allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 100, co. 4, e dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, nonché dell'articolo 133 e dell'Allegato II.18 del Codice dei Contratti, i lavori sono classificati come di seguito specificato:

Lavorazione	Allegato II.12 SOA	Qualificazione obbligatoria	Importo (euro)	Incidenza % sull'importo dell'appalto	Prevalente (P) o scorporabile (S)	Subappalto (si/no)	Avvalimento
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	OG2	si	296.451,17	100	P	SI fino al 49,99 %	No, ai sensi dell'art. 132 del codice
	Totale		296.451,17	100,00			

Sul possesso dei requisiti di idoneità tecnica, capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa si rimanda al successivo paragrafo 6 per i requisiti di qualificazione si applica l'Allegato II.12 e II.18 del Codice.

All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 125 del Codice, un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale, per maggiori dettagli si rinvia al Capitolato Speciale di Appalto.

L'anticipazione contrattuale è consentita anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via di urgenza. Si rinvia al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n. 193 per lo schema-tipo "Garanzia fideiussoria per

l'anticipazione". Si rinvia al CSA.

L'appalto verrà aggiudicato anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, nel caso di due o più offerte uguali si procederà ai sensi dell'art. 77 del regio decreto n. 827 del 1924.

Suddivisione in lotti

L'appalto non è suddiviso in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 36/2023.

3.3 TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI:

Il termine finale per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto è **di 120 (centoventi)** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori redatto ai sensi dell'art. 3, dell'allegato II.14 al Codice.

Ai fini del rispetto dei vincoli e delle tempistiche connesse al finanziamento concesso con fondi regionali (Accordo per la Coesione 2021-2027 avviso pubblico per la concessione di contributi per "Interventi di valorizzazione, gestione e fruizione del patrimonio culturale - efficientamento energetico e riduzione rischio sismico", di cui al D.D.S. n. 37/BACU del 10/03/2025 - decreto del dirigente della Direzione Attività Produttive, Imprese e Cultura della Regione Marche n. 57 del 12/08/2025), i lavori dovranno essere conclusi entro e non oltre il **04/12/2026**.

Il Comune committente, ai sensi dell'art. 50, comma 6 del Codice, si riserva di disporre, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, l'avvio dei lavori sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto.

3.4 PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, l'Ente Committente potrà applicare una penale come individuata dal capitolato speciale di appalto.

Le penali non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% dell'importo netto contrattuale.

Ai sensi dell'art. 126, comma 2 del Codice, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine suindicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo; l'ammontare del premio è determinato nei termini e con le modalità meglio dettagliate nel CSA.

3.5 REVISIONE DEI PREZZI

L'Ente Committente può, dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e smi. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo. Per i contratti relativi ai lavori nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si dà luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 3% e comunque in misura pari al 90% di detta eccedenza.

I prezzi sono aggiornati, nei termini e con le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto.

3.6. MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto:

Ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del D.lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aumentare o diminuire in corso di esecuzione le prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto; l'appaltatore è obbligato ad eseguire le prestazioni alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui **all'articolo 1, lettera I), dell'allegato I.1**, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

I predetti operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata o raggruppata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 e 68 del D.Lgs. 36/2023.

Si intende per operatore economico ogni soggetto di cui all'art. 65, D.Lgs. 36/2023, come definito dall'art. 1, lett. l), dell'Allegato I.1, anche riunito o consorziato o che intenda riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 67 e 68, D.Lgs. 36/2023, in possesso al momento della presentazione dell'offerta dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98, nonché dei requisiti di ordine speciali di cui all'art. 100 di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico – professionale.

I consorzi di cui agli articoli **65, comma 2** del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad **indicare per quali consorziati il consorzio concorre**, qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere **b)** (consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro) e **c)** (consorzi tra imprese artigiane) del Codice, è tenuto anch'esso a **indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre**.

Differentemente dai consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) (consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro) e c) (consorzi tra imprese artigiane) del Codice, che devono indicare l'impresa consorziata per la quale partecipano, **i consorzi di cui alla lettera d)** del medesimo articolo (consorzio stabili) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara.

I consorzi di cui alla lettera **f)**, dell'art. 65, co. 2, D.Lgs. 36/2023 (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile) devono indicare tutte le imprese consorziate della compagine associativa, rimanendo esclusa la possibilità di partecipare solo per conto di alcune associate (Cons. Stato, Ad. Plenaria, n. 5/2021).

Ai sensi dell'art. 68, comma 14 (RTI e consorzi ordinari) e dell'art. 67, comma 4 (consorzi stabili) del Codice, il concorrente che partecipa alla gara, in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a ragione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro **5 giorni**, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete

rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti richiesti dal presente Disciplinare.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione, di cui all'art. 94 del Codice, comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica, di cui all'art. 95 del Codice, dovrà essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi cooperativi e artigiani di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente punto 5) **sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.**

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) e 66, co. 2, lett. d), D.Lgs. 36/2023, i requisiti di cui al presente punto 5) **sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti** (si veda art. 67, co. 3, primo periodo, D.Lgs. 36/2023).

L'operatore economico è **escluso** dalla partecipazione alla presente procedura per i motivi di cui all'art. 94, 95, 96, 97 e 98, nonché all'Allegato II.10 del D.Lgs. 36/2023, riportati nel DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO, quali motivi di esclusione.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata *prima* della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata *successivamente* alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le

autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Ai fini della presente causa di esclusione, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs.vo n. 39/2013, sono considerati dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D. Lgs.vo n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'Amministrazione, l'Ente Pubblico o l'Ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'Allegato II.3 al Codice, **sono esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici **che occupano oltre 50 (=cinquanta) dipendenti**, che **non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006**, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Si evidenzia in proposito che il decreto del 29 marzo 2022, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e a Famiglia pubblicato sul sito internet del Ministero in data 17/5/2022, come da comunicato del 28/5/2022 pubblicato sulla GU Serie Generale n. 124 del 28.05.2022, ha definito le modalità e le tempistiche per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private con più di 50 dipendenti.

Tenuto conto di quanto previsto dal Parere MIMS 15 giugno 2022, n. 1366, si precisa che anche le eventuali imprese consorziate esecutrici o imprese ausiliarie (rispettivamente in caso di consorzi o in caso di avvalimento) debbano presentare il rapporto periodico riferito alla propria azienda, atteso che secondo giurisprudenza costante, il possesso dei requisiti generali di partecipazione è richiesto anche in capo alle stesse.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano *un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta*, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice (relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile).

Inoltre ai sensi dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo dell'Allegato II.3 al Codice, sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che, al momento di presentazione dell'offerta non hanno assunto all'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al **30%** delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali **all'occupazione giovanile** e una quota pari almeno al **10% all'occupazione femminile**.

6. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE E DI CAPACITA' TECNICA ED ECONOMICO-FINANZIARIA (qualificazione)

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1) I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti indicati ai successivi punti 6.1.1) e 6.1.2)

Si precisa che ai sensi dell'art 100 comma 4 del Codice il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di ordine speciale.

6.1.1) Requisiti di idoneità professionale

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) "Patente a crediti", ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 81/2008, così come modificato dall'art. 29 del D.L. 19/2024 c.d. decreto PNNR-quater (convertito con modificazioni della L. 56/2024).

E' richiesto il possesso della "patente a crediti" da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del D.lgs. 81/2008.

La mancanza del possesso della "patente a crediti" da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) è **motivo di esclusione** dalla partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 15 del predetto D.lgs. 81/2008, sono escluse dalla dimostrazione del possesso della "patente a crediti" le imprese che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici (D.LGS. n. 36 del 2023).

La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro subordinatamente al possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 27 del D.lgs. 81/2008. Tale possesso deve essere autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

Si puntualizza gli operatori economici privi di attestazione SOA con classifica pari o superiore alla III dovranno possedere e dichiarare il possesso della patente a crediti *o, in alternativa*, dichiarare che alla data di presentazione della propria istanza di partecipazione è stata inoltrata, ai sensi di legge, la richiesta per l'ottenimento dell'attestato della patente stessa all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

Tali dichiarazioni devono essere fatte preferibilmente tramite il Mod. 1 – istanza di partecipazione ed eventualmente, qualora vi siano delle consorziate indicate come esecutrici dai consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lett. b) c) e d), tramite il **Mod. 1-bis** – dichiarazioni per le consorziate indicate.

In ogni caso la stazione appaltante considererà il possesso della patente come requisito necessario per addivenire all'aggiudicazione e pertanto l'aggiudicatario dovrà in ogni caso disporre della patente a crediti entro il termine previsto nel disciplinare di gara per addivenire all'aggiudicazione.

6.1.2) Requisiti di qualificazione

a) Il concorrente deve essere in possesso di attestazione, rilasciata da Società Organismo di Attestazione SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 100, comma 4 del Codice e dell'allegato II.12 e II.18 al Codice, la qualificazione nella categoria prevalente **OG2**, con classifica adeguata ai lavori da assumere.

Trattandosi di categoria prevalente **non è ammesso il subappalto qualificatorio**.

Qualora invece l'operatore economico, singolo o associato, sia in possesso di attestato SOA nella cat. OG2 potrà dichiarare la volontà di subappaltare le lavorazioni della predetta categoria entro i limiti massimi di legge (subappalto c.d. "facoltativo").

Non è ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 132 del D.lgs. 36/2023.

Resta ferma la facoltà, per l'operatore economico concorrente, di raggrupparsi o consorziarsi per qualificarsi, a condizione che siano rispettate le disposizioni in materia di qualificazione delle imprese raggruppate o consorziate dettate dall'Allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 70, co. 4, lett. e), del Codice, sono considerate **inammissibili** le offerte che non hanno la qualificazione necessaria.

Ai sensi dell'art. 4 dell'allegato II.12 al D.lgs. 36/2023, ai fini della qualificazione, le imprese ad esclusione delle classifiche I e II devono possedere il sistema di gestione per la qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità è comprovato dall'annotazione in calce all'attestazione SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme.

Si precisa qualora l'attestazione SOA, sebbene in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta, giunga alla scadenza quinquennale nei tre mesi successivi, i concorrenti sono tenuti a produrre dichiarazione, resa con le modalità di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000, attestante che l'impresa ha in corso l'istruttoria per il rinnovo dell'attestazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023. Nel caso in cui sia scaduto, al giorno fissato per la scadenza di presentazione delle offerte, il termine per la verifica triennale dell'attestazione SOA, il concorrente è tenuto a dichiarare di aver sottoscritto, con la SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto di revisione, un contratto per la verifica di mantenimento dei requisiti, ai sensi dell'art. 17 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023.

In caso di partecipazione da parte di un consorzio di cui alle lettere b) o c) dell'art. 65, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, nel caso in cui sia scaduto, al giorno fissato per la scadenza di presentazione delle offerte, il termine per la scadenza intermedia dell'attestazione SOA, il consorzio stesso deve aver presentato, entro tale termine, la prescritta domanda di adeguamento dell'attestazione, essendo indifferente il rispetto di qualsiasi altro termine prescritto invece per i singoli consorziati. Come da delibera Anac n. 44, del 22 gennaio 2020, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti.

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema FVOE, al fine di consentire, in caso di verifica, alla stazione appaltante di acquisire i documenti relativi ai requisiti degli stessi, accedendo al sistema dal sito internet dell'Autorità nazionale Anticorruzione, nella apposita sezione Servizi, subsezione "Accesso riservato all'Operatore Economico".

6.2) - Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i Consorzi

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 6.1.1 deve essere posseduto da:

- a) ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b) ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del Codice trova applicazione quanto previsto all'art. 3 dell'Allegato II.12 al Codice.

Requisito relativo alla patente a crediti

Il requisito relativo alla patente a crediti di cui di cui al punto **6.1, lett. b)**, fatti salvi i casi di cui all'art. 27, commi 1 e 15 del D.lgs. 81/2008, deve essere posseduto:

- da ciascuna impresa/soggetto del raggruppamento, consorzio ordinario, aderente alla rete o GEIE.

Qualora uno di questi ultimi soggetti sia un consorzio di cui alle lettere b), c) e d) del citato secondo comma dell'art. 65 del codice per gli stessi vale quanto di seguito indicato al successivo paragrafo per questa tipologia giuridica di soggetti.

Requisiti di qualificazione

I requisiti di qualificazione di cui al punto 6.1.2 richiesti nel presente disciplinare debbono essere soddisfatti dal **raggruppamento nel complesso.**

Ai sensi dell'articolo **68 comma 11** del Codice i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, **ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.**

Ai sensi dell'art. 30, comma 2, dell'Allegato II.12 del Codice, per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, **le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.**

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, dell'Allegato II.12 del Codice, per gli operatori stabiliti in altri Stati membri di cui all'articolo 65, comma 1, del Codice, si applicano i commi 1 e 2 del citato articolo 30.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.12 la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Si puntualizza che nel presente disciplinare di gara viene disapplicato quanto previsto nell'art. 2, comma 2, ultimo periodo dell'Allegato II.12 del Codice, secondo il quale nel caso di imprese raggruppate o consorziate, il beneficio del c.d. "incremento del quinto" non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui

all'articolo 30, comma 2 dello stesso Allegato II.12 del Codice. Ciò in accoglimento del principio espresso dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 7 marzo 2024, n. 2227 che, sulla scia della Corte di Giustizia della U.E. 28 aprile 2022, causa C-642-20, e della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, 10/07/2023, pubblicata il 7/3/2024, nr. 6741, rileva come effettivamente il beneficio del c.d. “incremento del quinto” – ancorché formalmente escluso dalla norma regolamentare vigente – debba ormai poter essere utilizzato anche dalla mandataria senza alcuna limitazione, alla luce della decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea del 28 aprile 2022 (C-642/2020), ove si afferma che *“l’articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale (art. 83, comma 8, III periodo, del D.lgs. 50/2016 n.d.r.) secondo la quale l’impresa mandataria di un raggruppamento di operatori economici partecipante a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria”*. Pertanto, nel caso di partecipazione di imprese raggruppate, ai fini della dimostrazione del requisito minimo di partecipazione per l’esecuzione dei lavori, la mandataria può avvalersi del c.d. “incremento del quinto” che prevede che le singole imprese possono partecipare ed eseguire lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Si puntualizza altresì che è consentito ai concorrenti singoli o raggruppati di avvantaggiarsi dell’incremento premiale del quinto sull’importo della categoria scorporata SOA anche nel caso in cui quest’ultima sia acquisita in avvalimento (vedi CdS, V, 26 maggio 2023, n. 5203).

Ai sensi dell’art. 30, comma 4, dell’Allegato II.12 del Codice, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno a essa affidati.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione del raggruppamento.

6.3 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE (art. 65, comma 2, lettera b) del codice) PER CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE (art. 65, comma 2, lettera c) del codice) E I CONSORZI STABILI (art. 65, comma 2, lettera d) del codice).

Requisiti di idoneità professionale.

Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle imprese di cui al punto **6.1.1 lettera a)** e il requisito relativo alla patente a crediti **di cui al punto b)** (fatti salvi i casi di cui all’art.27, commi 1 e 15 del D.lgs. 81/2008) deve essere posseduto ai sensi e per gli effetti dell’art. 67, comma 3, ultimo periodo del Codice, come segue:

In caso si operatori di cui al secondo comma dell’art. 65, del codice:

- lettere b) e c): dai consorziati indicati per l’esecuzione;
- lettera d): dal consorzio stabile stesso nel caso esegua i lavori con la propria struttura senza designare consorziate esecutrici mentre, qualora esegua i lavori tramite le consorziate indicate in sede di gara, deve essere posseduto da quest’ultime.

Requisiti di qualificazione/requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui al punto 6.1.2.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 132 e 133, del Codice dei Contratti, nonché ai sensi dell’Allegato II.18 del Codice, i requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale, in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili, di cui all’articolo 65, co. 2, lett. b), c) e d) del Codice dei Contratti, devono essere posseduti direttamente dal consorzio, se esegue in proprio, e/o dalla/e singola/e impresa/e consorziata/e, eventualmente designata/e per l’esecuzione I suddetti consorzi dovranno indicare le quote di esecuzione assunte dalla/e consorziata/e esecutrice/i designata/e.

L'operatore che esegue i lavori deve essere dotato in proprio di una qualificazione specialistica, al fine di assicurare una effettiva e adeguata tutela al bene culturale oggetto di intervento.

Tenuto conto, infatti, della particolare specificità del settore dei *beni culturali*, caratterizzati da una particolare delicatezza derivante dalla necessità di tutela dei medesimi, per i quali l'articolo 36 del TFUE consente esplicitamente una compressione del principio di concorrenzialità allorché la stessa sia sorretta da "giustificati motivi" - e **in aderenza a quanto operativamente previsto dall'articolo 9, co. 4, dell'Allegato II.18 al Codice dei Contratti, si applica per l'appalto di specie il regime speciale dei beni culturali di qualificazione "in proprio" e il c.d. divieto di cumulo alla rinfusa dei requisiti.**

Tale regola, secondo la giurisprudenza, è da "intendersi riferita non solo alla categoria dei lavori, ma anche al loro importo, cioè alla classifica" (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 22/07/2022, n. 1373).

La finalità di tale disciplina è quella di evitare che l'intervento *sui beni culturali* sia effettuato da soggetti non qualificati, a prescindere dall'esistenza di un soggetto che se ne assuma la responsabilità nei confronti dell'Amministrazione. Si tratta di un profilo che attiene alla funzione di tutela dei beni culturali, che giustifica, sul piano della comparazione dei valori, anche una limitazione della regola della concorrenzialità, con il suo portato del favor participationis.

Per la qualificazione delle imprese consorziate eventualmente designate, non è ammesso il ricorso all'avvalimento ai sensi dell'articolo 104 del Codice dei Contratti.

Al fine di rendere possibile alla stazione appaltante la verifica del rispetto della corrispondenza tra quote di qualificazione e di esecuzione si richiede che siano indicate le quote di esecuzione delle lavorazioni da parte delle consorziate esecutrici, perché ciascuna di esse non potrà assumere una quota di lavorazioni maggiore della qualificazione posseduta con riferimento a tutte le categorie di lavorazioni di cui si compone il presente appalto.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 67, co. 4, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione Appaltante. Altresì non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b) e c), del Codice dei Contratti ai propri consorziati.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Subappalto necessario ("qualificatorio" in sede di gara). *Non consentito per la presente procedura di gara omissis*

Subappalto non necessario ("non obbligatorio" in sede di gara)

Il concorrente singolo o raggruppato indica se intende subappaltare parte del contratto a terzi, elenca le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale (Allegato 1 e DGUE), pena la mancata autorizzazione al subappalto in sede di esecuzione.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, **con piccole e medie imprese, come definite dell'art. 1, comma 1, lettera o) dell'Allegato I.1.** Gli operatori economici possono **indicare** nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Le Imprese aventi sede in uno Stato della U.E., dovranno presentare le documentazioni in base alla normativa in vigore nel proprio Stato di appartenenza.

7) AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 132, co. 2, del Codice dei Contratti, il ricorso all'avvalimento di cui all'articolo 104 del medesimo Codice dei Contratti **NON** è ammesso, neppure ai fini premiali.

8. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023, il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, ai sensi dell'art.119, comma 6 del Codice.

Si ricorda, in particolare, che:

- ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice, non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente **OG2** (subappalto consentito massimo 49,99% dell'importo delle lavorazioni in OG2);
- ai sensi dell'art. 119, comma 12 del Codice, il subappaltatore è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 119, comma 2 del Codice è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 60 del Codice ed in coerenza all'allegato II.2-bis al Codice;
- il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria e deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice (art. 119, comma 4, lett. b) del Codice);
- In caso di subappalto il possesso della "**Patente a crediti**", ai sensi dell'art. 27 del D.LGS. 81/2008 così come modificato dall'art. 29 del D.L. 19/2024, verrà richiesto al subappaltatore al momento della autorizzazione allo stesso subappalto;
- in caso di raggruppamento temporaneo, solo la capogruppo può stipulare i contratti di subappalto in quanto titolare del contratto;
- l'Ente committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista ed ai titolari di subcontratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del Codice l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 119, comma 11 del Codice; 9. non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice;
- ai sensi dell'art.119, comma 2, quinto periodo del Codice, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1 comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento;
- al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, esclusivamente per i subappaltatori che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'affidatario, unitamente alla documentazione di cui all'art. 105, comma 7 del Codice, è tenuto a trasmettere copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale del subappaltatore, redatto ai sensi dell'art. 46, D. Lgs. 11/04/2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (cfr. MIMS, parere n.1366/2022);
- trovano applicazione anche per il subappaltatore le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica, cui si rinvia.

Non è ammesso il subappalto a cascata ai sensi del co, 17 del richiamato articolo 119 del Codice in ragione delle

specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura e delle prestazioni e delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, tenendo inoltre conto che le strette tempistiche previste per l'esecuzione potrebbero essere ritardate da un aggravio del procedimento.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

Le dichiarazioni relative al subappalto devono essere riportate nel DGUE e/o preferibilmente **nel Mod. 1** – Istanza di partecipazione alla gara.

9. CLAUSOLE SOCIALI, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Clausole sociali

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al paragrafo 3 del disciplinare di gara oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Gli operatori economici partecipanti alla procedura e l'aggiudicatario dovranno rispettare i requisiti necessari all'ammissione di cui all'art. 1, *commi 1 e 4* dell'Allegato II.3 al Codice, così come previsti nel precedente paragrafo 5 del disciplinare di gara ed in specifico:

- a) gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione di genere (art 46 del Dlgs 198/2006) presentano al momento della presentazione dell'offerta copia dell'ultimo rapporto redatto con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- b) per gli operatori tenuti, aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- c) assumere l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota almeno **pari al 30%** delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, **all'occupazione giovanile** (età inferiore a trentasei anni) e una quota almeno pari al **10%** delle assunzioni necessarie **all'occupazione femminile**, tenuto conto del settore di riferimento, nonché della tipologia di appalto.

L'operatore economico aggiudicatario, **in sede di esecuzione del contratto**, dovrà rispettare le seguenti condizioni di cui all'art.1, *commi 2 e 3*, dell'Allegato II.3 al Codice pertanto:

- **ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'Allegato II.3 al Codice**, gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 1 dello stesso allegato e che occupano *un numero pari o superiore a quindici 15 (quindici) dipendenti e non superiore a 50 (=cinquanta)*, entro 6 (=sei) mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una **relazione di genere** sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Tali operatori, **ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'Allegato II.3 al Codice**, sono tenuti altresì, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Vincoli esecutivi e particolari condizioni di appalto.

Per l'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 113 del Codice, è richiesto che gli operatori economici, in sede di presentazione dell'offerta, dichiarino espressamente ed irrevocabilmente di accettare i seguenti requisiti particolari:

- l'avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 17 comma 9 del D.lgs 36/2023 al fine di rispettare le tempistiche previste dalla Regione per la concessione del finanziamento, precisamente i lavori dovranno essere conclusi entro e non oltre il **04/12/2026**;
- in virtù dell'art 18 comma 3 lett. d) del Codice alla presente procedura non si applica il termine di cd "stand still" di cui al comma 3 del medesimo articolo, in caso di mancata disponibilità alla stipula, l'aggiudicatario incorrerà in grave responsabilità precontrattuale, con possibile revoca dell'aggiudicazione in danno
- i vincoli previsti dal CSA di appalto in merito alla esecuzione del contratto ;
- nell'ambito delle lavorazioni oggetto dell'appalto sono o potrebbero essere presenti attività riconducibili a quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1, comma 53 della legge 190/2012 quali:
 - b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
 - c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume.

La realizzazione delle stesse deve quindi essere effettuata da operatori economici iscritti alle white list di cui al comma 52 del medesimo articolo (DPCM 18.04.2013). Qualora le suddette prestazioni lavorative previste dall'art. 1, comma 53 della legge 190/2012, siano affidate in subappalto e/o tramite sub contratto, l'appaltatore dovrà indicare, prima della loro esecuzione, chi eseguirà le prestazioni medesime. Per tutti i contratti o subcontratti che prevedano lavorazioni per le quali l'art. 1 comma 53 della legge 190/2021 richieda l'iscrizione alla white list, prima del deposito del contratto di subappalto o della comunicazione dei sub-contratti che non sono subappalti, è obbligo dimostrare l'iscrizione del subappaltatore alla white list. L'iscrizione dovrà essere posseduta soltanto dal soggetto che effettivamente andrà a svolgere la prestazione rientrante all'interno dell'elenco di cui all'art. 53, della L. 190/2012.

- che la responsabilità della produzione/detenzione di rifiuti speciali eventuali, che dovessero prodursi nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto, rimane totalmente a carico dell'appaltatore e che rimangono a capo dell'appaltatore non solo le operazioni di recupero, trasporto e corretto smaltimento degli eventuali rifiuti prodotti, ma anche gli adempimenti amministrativi attribuiti dal D.Lgs. 152/2006 al produttore/detentore. La Stazione appaltante declina ogni responsabilità derivante dal mancato rispetto da parte dell'appaltatore della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti e precisa che le previsioni di cui al presente punto verranno inserite nel contratto di appalto.
- accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, inclusi i criteri ambientali minimi di cui al D.M 23 giugno 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi"(adottato con DM 27 settembre 2017, in G.U. n 244 del 18 ottobre 2017).

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106.

11. SOPRALLUOGO

Per partecipare alla gara NON è richiesta l'effettuazione del sopralluogo obbligatorio cd "assistito", cioè alla presenza del tecnico dell'Amministrazione Comunale con rilascio di relativa attestazione.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Ai sensi dell'articolo 1, co. 67, della L. n. 266/2005, l'operatore economico dovrà eseguire un pagamento, a titolo di contributo, in favore dell'A.N.AC., secondo le "Istruzioni operative" consultabili sul sito internet www.anticorruzione.it nella sezione "Contributi in sede di gara". A tal fine l'operatore economico potrà seguire le modalità indicate sul sito internet dell'A.N.AC. <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>).

Il pagamento del contributo è **condizione di ammissibilità dell'offerta**.

La Stazione Appaltante, anche nel caso in cui decidesse di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 107, co. 3 del Codice dei Contratti, procederà nei confronti di tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta al controllo dell'avvenuto pagamento del contributo, dell'esattezza dell'importo e della corrispondenza tra il CIG indicato dall'operatore economico e quello assegnato alla presente procedura.

La Stazione Appaltante accerta l'avvenuto pagamento mediante consultazione del FVOE. **In ogni caso, è richiesto il**

caricamento sulla Piattaforma Telematica della scansione della ricevuta del pagamento.

In caso di mancato rinvenimento della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo ANAC nonché nel caso di pagamento presente ma irregolare, si procederà ai sensi dell'articolo 101, co. 1, del Codice dei Contratti. In caso di inottemperanza alla richiesta nel termine stabilito, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITA', TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma TuttoGare. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. **L'offerta e la documentazione di gara deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.**

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 20 luglio 2026 a pena di irricevibilità.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta presentata purché tale offerta risulti conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza (si veda art. 69 del R.D. n. 827/1924 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e T.A.R. Napoli, sez. I, n. 3258 del 20 maggio 2024).

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Per quanto concerne la dimensione massima dei file necessari per la presentazione dell'offerta si rimanda alle relative guide sull'utilizzo della piattaforma.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'accesso al portale è consentito dall'indirizzo web fano.tuttogare.it.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati a sistema dalla pagina raggiungibile al seguente link <https://fano.tuttogare.it/register.php> secondo le modalità esplicitate nelle Norme tecniche di Utilizzo.

Con la registrazione al portale e, comunque, con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della piattaforma telematica dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account s'intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo della Piattaforma e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e nelle **Norme tecniche di utilizzo**, visualizzabili al link https://fano.tuttogare.it/norme_tecniche.php nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sulla piattaforma o le eventuali comunicazioni.

Dopo aver effettuato l'accesso alla propria area riservata ed aver individuato la gara, l'operatore economico dovrà cliccare sull'**Oggetto** di gara, dal quale accederà a tutti i dettagli della procedura e potrà proporre la propria candidatura cliccando sul tasto **Partecipa**.

Detto pulsante sarà visibile fino alla scadenza dei termini di presentazione dell'offerta, scaduti i quali non sarà più

possibile inoltrare l'istanza o terminare operazioni già iniziate.

È importante, dunque, che l'operazione di partecipazione sia effettuata prima della scadenza dei termini di gara.

Dopo aver cliccato sul tasto **Partecipa**, l'operatore economico accederà ad una schermata che gli consentirà anzitutto di inserire eventuali Raggruppamenti d'Impresa. Per inserire la struttura del Raggruppamento sarà sufficiente cliccare sul tasto **Aggiungi partecipante al Raggruppamento** e compilare i campi richiesti.

In caso di partecipazione alla Gara in Raggruppamento d'Impresa, l'onere della trasmissione della documentazione sarà in carico unicamente all'Operatore Economico Capogruppo, il quale, prima dell'invio della documentazione di gara, dovrà inserire nel Sistema i partecipanti al Raggruppamento stesso.

La Registrazione al portale è **obbligatoria** per l'Operatore Economico mandatario, mentre non è obbligatoria per gli Operatori Economici mandanti.

Dopo aver inserito l'eventuale Raggruppamento, l'Operatore Economico potrà caricare la documentazione in corrispondenza della sezione dedicata a ciascuna busta telematica.

Per maggiori informazioni in ordine alle modalità tecniche di caricamento e invio dell'offerta si invita a leggere attentamente le Norme Tecniche di Utilizzo del portale. La procedura di gara si svolge esclusivamente mediante la Piattaforma telematica TuttoGare di seguito chiamata Piattaforma.

Non saranno quindi, prese in considerazione offerte pervenute con modalità diverse.

È in ogni caso possibile richiedere chiarimenti sul funzionamento e sulla modalità di utilizzo della piattaforma contattando l'Help Desk al numero verde 0240031280.

In caso di sospensione temporanea del funzionamento della Piattaforma telematica o di occasionale impossibilità di accedere, all'HelpDesk, è possibile richiedere informazioni alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC): info@pec.studioamica.it. **Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.**

L'“OFFERTA” è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

B – **Offerta tecnica;**

C – **Offerta economica .**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata nell'apposita sezione "Comunicazioni" presente nel portale e all'indirizzo di Posta Elettronica certificata inserita in fase di registrazione.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

CARICAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA IN PIATTAFORMA

L'operatore potrà verificare le modalità di caricamento della documentazione al link https://fano.tuttogare.it/norme_tecniche.php sul documento "Norme tecniche di utilizzo".

Sottoscrizione degli atti:

a) fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CADES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l'apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l'estensione «.pdf» al file generato dopo l'apposizione della firma digitale;

b) nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette "firme matryoshka").

14) - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. **Non sono sanabili** le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili,
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria (ove richiesta), del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al

termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione di marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa. Pertanto, la mera firma digitale non è ritenuta idonea a fornire prova di "data certa" a meno che le firme digitali utilizzate non siano tutte dotate della funzione di marcatura temporale riconosciuta. Non sarà ritenuta idonea a fornire prova della certezza della data di sottoscrizione nemmeno una dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto la stessa ovviamente nulla può dimostrare in ordine alla data effettiva della sottoscrizione, trattandosi di dichiarazione unilaterale resa proprio dal soggetto tenuto a fornire la prova in questione. La prova inerente la certezza della data è a carico dell'offerente;

- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza; (ove richiesta dal disciplinare di gara);
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1;
- l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 (art. 1, comma 4 dell'Allegato II.3 al Codice) e, per i concorrenti che occupano oltre 50 (=cinquanta) dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte (art. 1, comma 1 e dell'Allegato II.3 al Codice);
- l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente disciplinare (art. 1, comma 4 dell'Allegato II.3 al Codice);
- è sanabile l'omessa indicazione delle quote di lavorazioni assegnate alle consorziate esecutrici indicate dai consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, le2. d) del Codice.
- l'omessa dichiarazione del possesso della "patente a crediti", citata al paragrafo 6.1 lett. b) del bando-disciplinare di gara, da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a).

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente **un congruo termine** - non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni - affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta. Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 101 del Codice (cioè le mere irregolarità formali, non costituenti carenze della domanda ai sensi del predetto art. 101 del Codice) è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della L. 241/1990 e s.m.i..

15) – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Tutta la documentazione amministrativa, prescritta dal presente disciplinare o dal Codice, deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità esplicitate nel documento denominato “*Norme tecniche di funzionamento della piattaforma e-procurement "TuttoGare"*”, disponibile direttamente nella home page della piattaforma telematica.

I plichi da presentare con le modalità previste dal presente disciplinare **corrispondono a:**

- Busta telematica di cui alla: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
- Busta telematica di cui all’ “OFFERTA TECNICA”;
- Busta telematica di cui all’ “OFFERTA ECONOMICA”.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica, costituirà **causa di esclusione**, in forza del principio di segretezza delle offerte, comportante, come regola, quella per cui non devono essere conosciuti al momento della valutazione dell'offerta tecnica elementi di valutazione di carattere automatico (*ex multis* Cons. Stato, sez. V, 20 luglio 2021, n. 5463; Cons. Stato, sez. III, 18 gennaio 2021, n. 544; Cons. Stato, sez. III, 7 aprile 2021, n. 2819).

La busta virtuale “Documentazione amministrativa” deve contenere la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione (*Modello 1_domanda di partecipazione*)- *nel caso di consorzi (Modello 1 bis consorziate esecutrici)*;
- 2) DGUE (*Modello 2*) ;
- 3) Modello per l'identificazione dei soggetti di cui all'art 94 co 3 del codice e di cui all'art. 85 Dlgs 159/2011 (**Mod. 3**)
- Modello per la dichiarazione degli illeciti professionali di cui alle lett. g) ed h) art. 98 codice (**Mod. 3-bis**) (*eventuale*);
- 4) procura eventuale;
- 5) documentazione in caso di avalimento di cui al punto 15.3 e dichiarazione integrativa (*non prevista per la presente gara*);
- 6) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4 (*eventuale*);
- 7) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 8) Garanzia provvisoria; (*non prevista per la presente gara*)
- 9) Attestazione di avvenuto sopralluogo (*non previsto per la presente gara*);
- 10) Attestazione pagamento imposta di bollo.
- 11) Atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea allegare solo in caso di Consorzi di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 65, co. 2, del Codice ;
- 12) Modello accesso agli atti;
- 13) Per gli operatori economici **che occupano oltre cinquanta dipendenti**: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, **unitamente all'attestazione** della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione di detta documentazione, a condizione che la stessa sia preesistente e comprovabile con documento di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Si invitano gli operatori economici a non inserire nella documentazione di cui al presente paragrafo dati personali non espressamente richiesti in quanto ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. 36/2023 gli atti prodotti

possono essere acquisiti e/o visibili tramite la Piattaforma Telematica ad altri operatori partecipanti.

Considerato che per le dichiarazioni sostitutive da prodursi è prevista la sottoscrizione digitale, **non è richiesta allegazione di copie del documento di identità dei sottoscrittori.** Pertanto si invitano i concorrenti a non allegare copie di documenti di identità non necessari anche al fine di agevolare la gestione delle eventuali richieste di accesso agli atti.

Gli operatori economici che allegheranno alla documentazione amministrativa e/o di offerta documenti di identità non richiesti se ne assumono la piena responsabilità nei casi in cui tali documenti vengano acquisiti da altri operatori economici partecipanti, in particolare nei casi in cui i documenti di identità siano incorporati nei file contenenti le dichiarazioni previste dai Modelli DGUE, Mod. 1, 3, ecc, non permettendo di fatto la separazione degli stessi documenti dalle restanti dichiarazioni da concedere all'accesso di terzi.

Analogamente, al fine di non aggravare la procedura per l'accessibilità alla documentazione presentata in gara (art. 36 comma 1 del Dlgs 36/2023), **si chiede di inserire eventuali dati particolari che l'operatore ritenesse di produrre quali ad es. informazioni giudiziarie ecc.. in un file distinto così da agevolarne l'individuazione in caso di richiesta di accesso da parte di altri concorrenti.**

Relativamente ai predetti documenti da inserire nella busta amministrativa si precisa quanto segue:

15.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

15.1) La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato denominato **“Domanda di partecipazione”**. In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica (*in caso di gare con offerta economicamente più vantaggiosa*) si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);

- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di consorzio di cooperative o di consorzio di imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituito, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Si precisa che relativamente alla presente procedura telematica l'imposta è dovuta nella misura forfettaria di Euro 16,00.

Il bollo potrà essere pagato con contrassegno telematico allegando all'interno della busta A), copia scansionata del MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo senza necessità di sottoscrizione digitale.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

In caso di consorzi stabili [art. 65, comma 2, lettera d)], il possesso delle idonee attestazioni SOA in corso di validità è richiesto con le modalità specificate all'art. 67, comma 1, lettere b) e c) del Codice. Pertanto il consorzio stabile che esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara - al fine di consentire alla stazione appaltante la verifica dei requisiti posseduti da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104 - dovrà anche specificare in sede di offerta le lavorazioni che saranno eseguite da ogni singola consorziata indicata per l'esecuzione specificando altresì la categoria (prevalente e/o scorporabile) e relativi importi/quantità, delle lavorazioni rispettivamente assunte da ciascuna consorziata.

Nella domanda di partecipazione alla gara il concorrente dichiara, anche mediante compilazione del Mod. 3:

1. - i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta, ; i dati identificativi del titolare effettivo; i dati identificativi dei soggetti di cui all'art 85 del Dlgs 159/2011 e qualora si tratti di appalti PNRR, PNC O FINANZIATI CON FESR O FSC i dati identificativi del titolare effettivo..

Nella domanda di partecipazione alla gara il concorrente dichiara mediante la compilazione del Mod. 1:

a) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, **allega la documentazione** che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

b1) [solo per gli operatori economici non in possesso di attestazione SOA con classifica pari o superiore alla III]
- di essere in possesso della "patente a crediti" ai sensi dell'art. 27 del D.LGS. 81/2008, così come modificato dall'art. 29 del D.L. 19/2024, convertito con modificazioni della L. 56/2024 (per le imprese e i lavoratori autonomi stabili in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana),

oppure, in alternativa

- di aver inoltrato richiesta all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), anteriormente alla data di presentazione della propria istanza di partecipazione, per l'ottenimento dell'attestato della stessa patente a punti.

c) **di applicare , in caso di aggiudicazione, il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente**, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20 e che quest'ultimo essendo equivalente, assicura le medesime tutele, economiche e normative ai lavoratori di quello indicato

dalla stazione appaltante, esprimendo la disponibilità ad ogni verifica in tal senso, secondo quanto stabilito dal D.lgs. 36/2023 ed in specifico dall'art 11 e dall'Allegato I.01;

d) di impegnarsi a garantire al personale impiegato nei lavori il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

e) di accettare, in caso di aggiudicazione, le clausole sociali ed i requisiti particolari indicati al paragrafo 9;

f1) di impegnarsi altresì, qualora aggiudicatario, nel caso di eventuali nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del presente appalto, al rispetto dei principi tesi a garantire le pari opportunità generazionali e di genere. L'aggiudicatario è altresì tenuto a garantire ai sensi dell'art. 102 del Codice le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;

f.2) - il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara;

f.3) - di avere assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 oppure di non essere assoggettato agli obblighi assunzionali di cui alla legge n. 68/1999 specificandone le motivazioni;

f.4)- in base al numero dei dipendenti occupati, alternativamente

(Per gli operatori economici che occupano oltre 50 (=cinquanta) dipendenti)

- di INSERIRE nel FVOE, ove non già presente copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198 del 2006, **unitamente all'attestazione** di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero in mancanza di tale trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità e autorizzando il Comune di Fano alla pubblicazione del rapporto di cui sopra ai sensi dell'art. 1, comma 9 dell'Allegato II.3 al Codice

ovvero in alternativa

(Per gli operatori economici che occupano un numero da 15 a 50 dipendenti)

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta che dovrà essere consegnata, in caso di aggiudicazione, alla Committente, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto, autorizzando il Comune di Fano alla pubblicazione della relazione di cui sopra ai sensi dell'art. 1, comma 9 dell'Allegato II.3 al Codice;

- dichiara che, nei dodici mesi antecedenti alla presentazione dell'offerta nell'ambito della presente procedura, non ha violato l'obbligo di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021 o all'art. 1, comma 6, dell'Allegato II.3 (mancata consegna della relazione di genere entro 6 mesi dalla conclusione del contratto);

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla Committente, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali, autorizzando il Comune di Fano alla pubblicazione delle relazioni di cui sopra ai sensi dell'art. 1, comma 9 dell'Allegato II.3 al Codice - di prendere atto che ai sensi dell'art. 1, comma 6 dell'Allegato I.3 al Codice, è prevista l'applicazione delle penali di cui al CSA per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui ai commi 2, 3, 4 dello stesso articolo 1 dell'Allegato I.3 al Codice, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto.

g) di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto;

- di impegnarsi a porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali minimi individuati dall'Ente committente e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto nel seguente decreto sui Criteri Ambientali Minimi: D.M. 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022 - dedicato ai "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi";

h) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Fano e dal Comune di Urbania accessibile nella sezione Amministrazione trasparente e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

i) dichiara di accettare, a pena di esclusione, il "Protocollo d'intesa per la promozione della legalità e delle condizioni di sicurezza nel lavoro, con particolare riferimento ai cantieri di lavori pubblici nella Provincia di Pesaro e Urbino" adottato dalla Prefettura di Pesaro e Urbino e sottoscritto in data 10 marzo del 2020 ;

- di impegnarsi a rispettare quanto stabilito nella Legge Regionale n. 33 del 18.11.2008 Regione Marche "Norme in materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili";

- di impegnarsi a rispettare i dettami della Legge Regionale n. 8 del 23/02/2005 Regione Marche, in merito all'iscrizione alla Cassa Edile competente per territorio;

j) dichiara di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di competenza, oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di competenza, oppure, nel caso di operatori la cui iscrizione sia scaduta, di aver presentato richiesta di rinnovo nel rispetto dei termini previsti dall'art 5 del DPCM 18/4/2013 e comunque prima del termine di scadenza per la presentazione dell'offerta;

k) *per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia,*

-l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

l) di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali e di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 e per le altre finalità previste dal Codice.

Inoltre il concorrente DICHIARA sempre mediante la compilazione del Mod. 1:

1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui fa parte anche il progetto esecutivo posto a base di gara ribadendo di non avere riserva alcuna in ordine alla eseguibilità dei lavori in appalto ;

2. di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la piattaforma;

3. di essere consapevole che, ai sensi dell'articolo 96 comma 14 del Dlgs 36/2023, l'operatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante anche la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale (FVOE) e che l'omissione della predetta comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'art. 98 del Codice;

4. remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dal CCNL applicato al personale impiegato nell'esecuzione del contratto;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta.

5. di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico;

6. di impegnarsi a rispettare la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, così come disciplinata dagli artt.3 e 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'art.6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187.

DICHIARAZIONE DI ASSENSO ALLA PUBBLICAZIONE E/O TRASMISSIONE A TERZI RICHIEDENTI L'ACCESSO AI DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRODOTTI NELL'AMBITO DELLA BUSTA CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DELLA BUSTA CONTENENTE L'OFFERTA ECONOMICA/TECNICA

Ciascun concorrente deve rendere – preferibilmente tramite il “**Mod. dichiarazione accesso documenti prodotti**” da inserire anche nella busta tecnica- le seguenti dichiarazioni relative all'autorizzazione all'ostensione dei documenti prodotti ed alla eventuale indicazioni di dati personali dei quali si chiede la riservatezza:

1) di aver preso esatta conoscenza di quanto indicato al paragrafo “Accesso agli atti” del bando-disciplinare di gara in particolare della circostanza che la stazione appaltante, relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, consentirà l'accesso a tutta la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti nelle buste contenenti la *documentazione amministrativa* con la sola eccezione di quanto di seguito specificato.

Qualora i concorrenti si venissero a trovare nella condizione di dover produrre all'interno delle suddette buste dichiarazioni contenenti “dati personali” - come ad es. dati: giudiziari relativi a sentenze o procedimenti penali a carico di persone fisiche che rivestono ruoli rilevanti nell'ambito dell'organizzazione dell'offerente – rispetto ai quali si richiede riservatezza ai sensi della vigente normativa sulla tutela dei dati personali, sarà onere degli operatori economici stessi evidenziare chiaramente nella documentazione di gara tali circostanze e produrre le dichiarazioni e/o i documenti contenenti i suddetti dati personali dei quali si chiede la riservatezza **esclusivamente mediante un apposito e diverso file.**

In mancanza di tali indicazioni la stazione appaltante declina ogni responsabilità per la pubblicazione e trasmissione agli operatori economici partecipanti alla procedura dei dati e documenti prodotti all'interno della busta contenente la documentazione amministrativa;

2) di consentire l'ostensione a terzi da parte della stazione appaltante a tutta la documentazione inserita all'interno della propria busta contenente *l'offerta tecnica e economica* .

Si evidenzia che la mancanza di tali indicazioni implicherà l'autorizzazione all'ostensione di tutta la documentazione ed informazioni prodotte in caso di richieste di accesso agli atti da parte di terzi, declinando la stazione appaltante da ogni responsabilità per la pubblicazione e trasmissione agli operatori economici partecipanti alla procedura dei dati e documenti prodotti all'interno della busta contenente la documentazione amministrativa, tecnica e economica.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14.

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019 Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza **delle cause automatiche di esclusione** di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 (i cui dati identificativi sono richiesti all'interno del Mod. 3).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente (i cui dati identificativi sono richiesti all'interno del Mod. 3).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle **altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.**

Con riferimento alle cause di esclusione (non automatiche) di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice **commesse** nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara/spedizione lettera di invito;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice **emessi** nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara/spedizione lettera di invito;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, **commessi** nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara/spedizione lettera di invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

Le dichiarazioni di cui sopra riferite alle cause di esclusione non automatica (artt 95 comma 1 e 98 del Codice) devono essere fornite mediante compilazione della parte III sezione C del DGUE di cui all'art. 91 del Codice messo a disposizione dalla Stazione Appaltante e dell'eventuale **Mod. 3-bis illeciti professionali gravi** di cui all'art. 98, comma 3 lettere g) ed h) del codice predisposto dalla stazione appaltante **ovvero mediante specifici allegati** predisposti dall'operatore economico, **sarà onere dell'operatore economico riportare tutti gli eventuali elementi dai quali desumere la sussistenza dell'illecito professionale (art 98 c. 3 del Codice)** ed in specifico:

- a) sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
- b) condotta dell'operatore che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante, di non aver ottenuto informazioni riservate a proprio vantaggio di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
- d) condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
- e) condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o che comunque la violazione è stata rimossa;
- f) omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 6891;
- g) contestata la commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 del D. Lgs 36/2023 (indicati nel Modello 3) di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;

h) contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, (indicati nel Modello 3), **di taluno dei seguenti reati consumati**:

1. abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
2. bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
3. i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
4. i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
5. i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Si precisa che con riferimento alle fattispecie degli illeciti professionali gravi di cui all'art. 98, comma 3 lettere g) ed h) del codice si richiede agli operatori economici di utilizzare preferibilmente il Mod. 3-bis predisposto dalla stazione appaltante, al fini di consentire alla stessa una più agevole gestione dei dati personali potenzialmente rinvenibili in tali dichiarazioni meritevoli di tutela e riservatezza ai sensi della vigente normativa.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate *prima* della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate *dopo* tale momento.

Se l'operatore economico **omette di comunicare** alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, **il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.**

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO *in questa procedura non è ammesso l'avvalimento omissis*

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

-copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

-dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

-copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

-dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

-a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

-l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

-le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;

- **dichiarazione** (*utilizzando preferibilmente il modello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante: Mod. 1 bis*) resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

[Eventuale, in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190]:

a.1 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

(o, in alternativa,)

a.2 di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

b. [Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:

b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

[Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:

- che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da

- che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da

d) [Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:

- che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di

e) [solo per i consorzi stabili] di non partecipare a più di un consorzio stabile;

f) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

g) di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

h) di avere prestatato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

i) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

16. CONTENUTO DELLA "BUSTA" B – OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella PAD secondo le modalità dettagliatamente descritte nelle Norme Tecniche di Utilizzo della Piattaforma raggiungibili al link https://fano.tuttogare.it/norme_tecniche.php, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L' Offerta tecnica deve articolarsi in una Relazione tecnica illustrativa dei criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1.

All'interno dell'offerta la distinzione tra i paragrafi/capitoli suddetti deve essere chiara e consentire alla commissione di valutare ciò che è relativo a ciascuno dei criteri/sub-criteri di valutazione.

Si precisa, altresì, che nel conteggio delle pagine facenti parte dell'offerta non saranno considerate la copertina e l'indice.

Per garantire uniformità formale tra le offerte ricevute, a tutela dei concorrenti, e consentire una più agevole leggibilità delle stesse da parte della Commissione giudicatrice, nel rispetto del principio del buon andamento dei lavori dell'organo amministrativo e del principio di par condicio, **si richiede di non superare i limiti dimensionali indicati.** Si precisa che oggetto di valutazione sarà anche la capacità di concentrazione, chiarezza espositiva e sintesi. La relazione non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico dalla quale si possa risalire o possa anticiparsi l'offerta economica presentata o aspetti che la possano determinare in modo sostanziale.

La mancata presentazione della relazione tecnica nel suo complesso comporterà l'**esclusione** del concorrente dalla gara, mentre l'assenza all'interno di essa di qualcuna di singoli paragrafi comporterà la mancata assegnazione del punteggio corrispondente al relativo criterio /sub-criterio e l'esclusione dell'offerta solo nel caso in cui la stazione appaltante ritenga che i contenuti della relazione presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto dell'appalto.

Le offerte presentate dai concorrenti devono essere concrete e non costituire "suggerimenti" per l'Amministrazione; pertanto anche le formule generiche utilizzate dai concorrenti quali "si potrebbe" oppure "si propone" o simili sono da intendersi quali veri e propri impegni di realizzazione da parte del concorrente.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'Allegato II.5 del Codice.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non possono presentare varianti in sede di offerta (varianti progettuali). Gli stessi, sempre nel rigoroso rispetto delle prescrizioni minimi del capitolato speciale di appalto e di tutte le altre condizioni stabilite nei documenti di gara, possono prevedere in sede di offerta (per la parte tecnico/qualitativa) miglioramenti ed integrazioni, assumendo a riferimento i criteri di valutazione della parte tecnica-qualitativa elaborati dalla stazione appaltante e proposte volte a potenziare le specifiche tecniche/prestazionali, i processi e le condizioni generali o particolari descritte nel capitolato. Tali proposte non costituiscono varianti in sede di offerta (varianti progettuali).

L'operatore economico **allega** una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.

Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di diniego all'accesso a parti della propria offerta tecnica prive di adeguate ed esaustive motivazioni e/o che riguardano parti eccessivamente ampie dell'offerta tecnica in quanto gli offerenti si dovranno limitare a richiedere il diniego all'accesso solo per quelle specifiche frasi e/o singoli paragrafi che effettivamente contengono informazioni che rappresentano segreti tecnici o commerciali.

Inoltre, si evidenzia che la stazione appaltante – coerentemente a quanto sostenuto in giurisprudenza (Cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV, 6 maggio 2022, n. 5714, che richiama T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, n. 9363/2021, e T.A.R. Campania, Salerno, n. 270/2020) – ritiene che nella definizione di segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dei profili tecnici e qualitativi dell'offerta, perché è del tutto fisiologico che ogni imprenditore abbia una specifica organizzazione, idee e soluzioni differenti da proporre al committente. Ne consegue che la "qualifica di segreto tecnico o commerciale deve essere riservata a elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che trovano applicazione in una serie indeterminata di appalti, e sono in grado di differenziare il valore del servizio offerto solo a condizione che gli altri concorrenti non ne vengano a conoscenza.

Allega altresì il modello di accesso agli atti predisposto dalla stazione appaltante.

Qualora non sia allegata copia dell'offerta tecnica oscurata la S.A. procederà al rilascio di copia integrale della stessa.

L'offerta tecnica, dovrà, essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, reti di imprese), dovrà essere firmata digitalmente, sempre pena l'esclusione, da tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere l'istanza di partecipazione alla gara indicati al precedente paragrafo 15.1. e quindi:

- a. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- b. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
- c. in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;
- d. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

A pena di esclusione, tutta la documentazione allegata all'interno della Busta virtuale "Offerta tecnica" NON dovrà contenere elementi che possano ricondurre all'offerta economica.

17 - CONTENUTO DELLA BUSTA C- OFFERTA ECONOMICA

La busta economica deve contenere, **a pena di esclusione**, il documento costituente l'offerta economica, come descritto nel seguito.

Si precisa che l'offerta economica deve essere compilata **direttamente a sistema**, secondo le modalità indicate.

Dopo la sua compilazione, il sistema genererà un file pdf che dovrà essere, firmato digitalmente e caricato dall'operatore economico, secondo le modalità che saranno indicate ed impostate dal programma stesso.

L'offerta economica deve contenere :

a) dichiarazione del ribasso percentuale, **sull'importo posto a base di gara** espresso con massimo 2 decimali (non saranno considerati eventuali ulteriori decimali) al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

b) dichiarazione dell'importo dei propri costi della manodopera di cui all'art. 108, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

c) dichiarazione dell'importo dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

La mancata indicazione del ribasso percentuale offerto e/o dei costi della sicurezza e/o del costo della manodopera comporterà l'esclusione dell'offerta, senza possibilità di attivazione del soccorso istruttorio.

L'offerta economica dovrà, essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, reti di imprese), dovrà essere firmata digitalmente, da tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere la domanda di partecipazione alla gara indicati al precedente paragrafo 15.1. e quindi:

- a. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- b. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
- c. in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari **costituendi**, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;
- d. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa **procura** qualora la stessa non sia già stata inserita all'interno della Busta A).

L'Aggiudicatario resterà vincolato anche in pendenza della accettazione dell'offerta da parte dell'Amministrazione Comunale.

L'offerta si riterrà impegnativa per il concorrente per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione della stessa.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Inoltre esclusivamente la busta relativa all'offerta economica dovrà contenere:

- **l'allegato all'offerta economica stessa predisposto dalla stazione appaltante (Modello "TABELLA COSTI DELLA MANODOPERA) al presente Disciplinare di gara), contenente:**

- lo schema di composizione dei costi della manodopera stimata per l'esecuzione della commessa (da dichiarare nell'offerta economica;
- la dichiarazione di impegnarsi ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, ad applicare, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato dalla stazione appaltante per tutta la sua durata e, nel caso in cui lo stesso differisca da quello indicato nel presente Disciplinare, la dichiarazione che lo stesso garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative rispetto a quest'ultimo.

L'indicazione di costi della manodopera inferiori a quanto stimato a livello progettuale costituisce indice di anomalia dell'offerta e quindi sarà soggetto a verifiche da parte della Stazione appaltante secondo quanto disposto dall'art 110 del D.Lgs. 36/2023.

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARNE IL CONTENUTO E LE FIRME DIGITALI DA PARTE DEI SOGGETTI TENUTI ALLA SOTTOSCRIZIONE. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OFFERENTE.

ATTENZIONE: si consiglia vivamente agli Operatori Economici di procedere con il caricamento della documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad es. la velocità della connessione Internet) inciderà sul tempo di caricamento degli stessi sul Sistema, mettendo così a rischio la stessa possibilità di partecipazione da parte dell'Operatore Economico.

18) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi :

	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
1	Offerta tecnica	90
2	Offerta economica	10
	TOTALE PUNTI	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella seguente tabella vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

La valutazione terrà conto, oltre degli aspetti individuati nei singoli criteri e sub-criteri, del livello di dettaglio, della chiarezza ed esaustività delle trattazioni.

Il giudizio sarà espresso sulla base dei criteri motivazionali indicati all'articolo successivo.

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO

1 - OFFERTA TECNICA		Punti max. 90
	1.1 Idoneo allestimento dei ponteggi esterni al fine di consentire un'adeguata illuminazione della piazza per tutta la durata del cantiere	45
	1.2 Protezione adeguata degli infissi esterni	44
	1.3 Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere UNI/PdR 125:2022	1
2 - OFFERTA ECONOMICA		Punti max. 10
CRITERI	2.1 Ribasso percentuale sull'importo a base di gara	10

I punti di cui sopra verranno attribuiti con le seguenti modalità:

1.1 Idoneo allestimento dei ponteggi esterni

Considerato che le lavorazioni prevedono l'allestimento di ponteggi esterni che potrebbero limitare la funzione dei fari addossati alle facciate del teatro, messi in opera recentemente con i lavori di sistemazione della piazza, saranno valutate le soluzioni che garantiscano idonea illuminazione della piazza per tutta la durata del cantiere.

Dovranno essere illustrate le scelte progettuali, i materiali e le lavorazioni proposte indicando i relativi parametri prestazionali compatibili con le finalità del progetto.

La soluzione progettuale proposta dovrà essere costituita da:

- n°1 relazione tecnica illustrativa (max 2 facciate formato A4 carattere Arial corpo 12 interlinea singola);
- n°1 elaborato grafico di progetto in scala adeguata (formato max A1);
- Schede tecniche e certificazioni dei materiali utilizzati;
- Computo metrico della soluzione proposta.

Sul computo metrico dovranno essere indicate le sole quantità e voci e non dovranno esserci, pena l'esclusione, indicazione di prezzi e valore economico.

1.2 Protezione adeguata degli infissi esterni

Considerato il tipo di lavorazioni da eseguire ed i mezzi da utilizzare e considerato che con recente intervento sono stati sostituiti la quasi totalità degli infissi, costituiscono elemento di valutazione le proposte tecniche migliorative, rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara, finalizzate a preservare le condizioni di tutti gli infissi esterni e a restituirli nelle condizioni non peggiori di come sono stati trovati prima dell'allestimento del cantiere.

La soluzione progettuale proposta dovrà essere costituita da:

- n°1 relazione tecnica illustrativa (max 2 facciate formato A4 carattere Arial corpo 12 interlinea singola);
- n°1 elaborato grafico di progetto in scala adeguata (formato max A1);
- Computo metrico della soluzione proposta.

Sul computo metrico dovranno essere indicate le sole quantità e voci e non dovranno esserci, pena l'esclusione, indicazione di prezzi e valore economico.

1.3 Parità di genere - Si chiede il possesso della certificazione del sistema di gestione per la parità di genere UNI/PdR 125:2022.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al presente elemento il concorrente dovrà fornire copia conforme della Certificazione in corso di validità *allegandola* ovvero, *in alternativa*, fornire l'indicazione univoca degli estremi del certificato in corso di validità e, se possibile, le modalità di visualizzazione di prelievo libero presso l'ente certificatore (sito internet, ecc.).

In caso di concorrente plurisoggettivo la certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il R.T.I.

In caso di consorzio il possesso della certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso o da almeno uno dei consorziati indicati come esecutori.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Si procederà innanzitutto all'attribuzione del "punteggio tecnico preliminare" applicando la seguente formula:

$$Pt(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:	•	Punteggio Tecnico Preliminare;
Pt(a)		
n	•	Numero totale degli elementi qualitativi
W _i	•	Peso o punteggio attribuito all'elemento (i);
V(a) _i	•	Coefficiente, variabile tra zero e uno, della prestazione dell'offerta (a)rispetto all'elemento (i)

I coefficienti V(a)_i saranno determinati come segue: la commissione esprimerà le proprie valutazioni attribuendo con riferimento al singolo criterio di valutazione del concorrente i-esimo un coefficiente compreso tra 0 e 1 calcolato attraverso la media aritmetica dei coefficienti (variabili tra 0 e 1) assegnati **discrezionalmente** dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti saranno pari a 0 in corrispondenza della prestazione minima possibile mentre saranno pari a 1 in corrispondenza della prestazione che sarà ritenuta come la massima possibile e quindi ottimale, come segue:

Giudizio	Coeff. Correttivo
ottimo	1,00
distinto	0,90
buono	0,80
discreto	0,70
sufficiente	0,60
insufficiente	0,00

Si procederà per ciascun criterio singolo a moltiplicare il coefficiente assegnato dalla commissione al concorrente i-esimo per il punteggio massimo relativo a quel criterio, definendo così per ciascun criterio la graduatoria provvisoria dei punteggi. Successivamente per ciascun concorrente si procederà al calcolo del punteggio totale preliminare assegnato derivante dalla sommatoria dei punteggi ottenuti per ciascun criterio.

La valutazione complessiva dell'offerta tecnica sarà rappresentata dalla somma dei punteggi ottenuti dal concorrente negli elementi di valutazione sopra indicati.

Per il calcolo di tutti i punteggi parziali e finali relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica si *troncherà* al secondo decimale senza arrotondamenti.

Riparametrazioni:

Al fine di mantenere inalterato il rapporto prezzo/qualità, si procederà alla riparametrazione del punteggio tecnico totale/definitivo al fine di assegnare ad almeno un concorrente il punteggio max assegnabile all'offerta tecnica; pertanto il punteggio tecnico definitivo verrà attribuito effettuando la seguente procedura di riparametrazione, secondo la formula sotto indicata, dei “punteggi tecnici preliminari” ottenuti dai concorrenti.:

$$Ptd = Pt(a)_i / Pt(a)_{max} * 90$$

Dove:

Ptd= Punteggio Tecnico Definitivo

Pt(a)_i= Punteggio Tecnico “preliminare” ottenuto dal concorrente i-esimo

Pt(a)_{max}= Punteggio Tecnico “preliminare” massimo ottenuto dai concorrenti

90= punteggio massimo assegnabile all’offerta tecnica

Si precisa quanto segue:

- qualora uno o più concorrenti abbiano già raggiunto il punteggio massimo assegnabile all’offerta tecnica, non si procederà alla suddetta procedura di riparametrazione e pertanto il “punteggio tecnico preliminare” sarà quindi da intendersi quale “punteggio tecnico definitivo”;
- in presenza di un'unica offerta ammessa non si procederà ad alcuna riparametrazione fermo restando che ci si riserva di procedere alla verifica inerente la congruità dell'offerta complessivamente presentata.

Soglia di sbarramento: è prevista una soglia minima di sbarramento pari a **45 punti** per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

A tal fine si precisa che detto punteggio minimo dovrà essere raggiunto prima delle procedure di riparametrazione, qualora prevista fermo restando quanto indicato in presenza di un'unica offerta ammessa.

Ai fini del calcolo della soglia di anomalia, si precisa che si terrà conto del punteggio ottenuto prima della riparametrazione.

La Commissione giudicatrice potrà richiedere alle ditte concorrenti, nel corso della valutazione degli elaborati, tutte le precisazioni e le delucidazioni ritenute necessarie alla formulazione di un giudizio obiettivo, in un'ottica comparativa delle offerte pervenute.

Le condizioni specificate nella parte progettuale e/o economica fanno parte integrante e sostanziale delle condizioni di esecuzione delle prestazioni in oggetto. La loro mancata attuazione anche solo parziale perfeziona il caso di grave inadempimento ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e comporta la risoluzione del contratto con le modalità specificate in detto articolo.

18.3 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

La valutazione dell’offerta economica avverrà con applicazione delle seguenti formule:

2.1 - Ribasso unico percentuale offerto sull’importo dei lavori a base d’asta (max punti 10):

Al massimo ribasso verrà assegnato il punteggio massimo fissato in 10 punti; alle altre offerte verrà assegnato il giusto punteggio in applicazione del calcolo proporzionale relativo.

Il punteggio verrà calcolato tramite un’interpolazione lineare:

$$V_{ai} = R_{a} / R_{max}$$

dove:

V_{ai} = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1

R_a = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a

R_{max} = Valore (ribasso) dell'offerta più conveniente

PUNTEGGIO TOTALE

Il punteggio totale per ogni concorrente sarà calcolato sommando i punteggi acquisiti nelle voci (Offerta Tecnica) e (Offerta Economica), con i quali sarà stilata la relativa graduatoria.

La somma del punteggio attribuito all'Offerta Tecnica, risultante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti agli elementi costituenti l'Offerta Tecnica e del punteggio derivante dall'Offerta Economica determinerà il punteggio complessivo assegnato al singolo concorrente.

Per il calcolo di tutti i punteggi parziali e finali relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica si *troncherà* al secondo decimale senza arrotondamenti.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e potrà lavorare in presenza e/o a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP potrà avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

La Stazione Appaltante pubblica nella sezione "amministrazione trasparente" mediante link di collegamento alla piattaforma TuttoGare la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta telematica avrà luogo il **giorno 20 luglio 2026 alle ore 10:00**.

I concorrenti potranno seguire esclusivamente da remoto le operazioni di gara tramite la piattaforma telematica TuttoGare e precisamente potranno verificare l'avanzamento delle operazioni di gara, visualizzare i ribassi/importi offerti e la graduatoria provvisoria, l'apertura della documentazione amministrativa/tecnica/economica.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma.

La PAD consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Si precisa che pur applicando l'inversione procedimentale, che consente di procedere prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria, preliminarmente verrà aperta la busta amministrativa di tutti i concorrenti al solo fine di accertare l'avvenuto pagamento del contributo ANAC in difetto del quale non potrà procedersi all'apertura dell'offerta tecnica. La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni di verifica della documentazione amministrativa da parte del Seggio di gara.

21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Responsabile della fase di affidamento procede a:

- verificare l'avvenuto pagamento del contributo ANAC
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la PAD .

La Commissione giudicatrice, assistita dalla Responsabile della fase di affidamento procede all'apertura delle offerte presentate dai concorrenti ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate, la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione, prima di procedere ad ogni riparametrazione, individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento qualora prevista. La commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica, per i predetti operatori.

Successivamente, la commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, tramite la piattaforma:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Per gli operatori economici che non hanno superato la soglia di sbarramento il Responsabile del procedimento di gara procederà all'esclusione e alla comunicazione ai sensi dell'art. 90, comma 1 lett. d) del Codice.

La commissione giudicatrice, con il supporto della Responsabile del procedimento della fase di affidamento, procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il *miglior punteggio sull'offerta tecnica*.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano

un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni (naturali e consecutivi) dalla richiesta.

La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga l'ex aequo, la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in ex aequo) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste nel paragrafo 2.3.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa **in caso di**:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- la presentazione di offerte inammissibili, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica (*qualora prevista*).

23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Responsabile della fase di affidamento, con l'assistenza di due testimoni, nella seduta virtuale in cui viene aperta l'offerta economica o in altra seduta pubblica procede in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario

E' sottoposto alla verifica della documentazione amministrativa il solo *soggetto risultato primo in graduatoria*.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, ottenuti prima della relativa riparametrazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare di gara e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto eventuale della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente **allega**, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il Responsabile del procedimento di gara, su attestazione del RUP, che ha effettuato la verifica, esclude, ai sensi degli articoli 71, comma 4, lett. d) e 110, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Con riferimento alle informazioni fornite in fase di verifica delle offerte risultate anormalmente basse, l'operatore economico concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite inerenti all'offerta presentata costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza.

25) AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua, ai sensi dell'art. 110 del Codice; comunque, ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice, la Stazione Appaltante, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, si riserva la decisione di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta venga ritenuta dall'Ente committente conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Il RUP dell'Ente committente procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare prima dell'aggiudicazione con le modalità di cui all'Allegato I.01, artt. 3 e ss. D.lgs. 36/2023:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;

Per "equivalenza delle tutele economiche" si intende ai sensi dell'art. 4 comma 4 dell'Allegato I.01 un valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua di cui al comma 2 del medesimo articolo almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara e per "equivalenza delle tutele normative" uno scostamento limitato a due parametri tra tutti quelli indicati al comma 3, sempre dell'art. 4 dell'Allegato I.01 (Circolare INL n. 2/dd del 28.07.2020 richiamata da delibera ANAC n. 423 del 5.11.2023 e Relazione Illustrativa al Bando-tipo n. 1/2023 aggiornato al decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209).

A tal proposito, per quel che concerne l'equivalenza delle tutele normative, l'aggiudicatario dovrà indicare per ciascuno dei parametri indicati al comma 3 dell'art. 4 (disciplina concernente il lavoro supplementare; clausole relative al lavoro a tempo parziale; disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai limiti massimi; disciplina compensativa relativa alle festività soppresse; durata del periodo di prova; durata del periodo di preavviso; durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio; disciplina dei casi di malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di eventuali integrazioni delle relative indennità; disciplina relativa alla maternità e alle indennità previste per l'astensione obbligatoria e facoltativa dei genitori; monte ore di permessi retribuiti; disciplina relativa alla bilateralità; previdenza integrativa; sanità integrativa) l'articolo di riferimento del contratto collettivo applicato dall'aggiudicatario e il corrispondente articolo del CCNL applicato dalla stazione appaltante ed una sintetica motivazione, per ciascuno dei suddetti parametri, che illustri l'equivalenza del CNCC applicabile rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante nel presente disciplinare di gara.

- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con

disabilità o svantaggiate. (art.102 comma 2 del Codice).

In caso di esito negativo della verifica, si procede con l'esclusione del concorrente e lo scorrimento della graduatoria.

Il RUP della stazione appaltante qualificata competente provvederà all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva del concorrente nei cui confronti è stata formulata la proposta di aggiudicazione.

L'aggiudicazione, che è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.lgs. 36/2023, verrà disposta dal Responsabile del procedimento di gara della Stazione appaltante qualificata con apposito provvedimento, previa verifica, con esito favorevole, del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi 30 (= trenta) giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare

Come indicato nel Parere MIT 26 settembre 2024, n. 2722, si precisa che relativamente ai controlli delle situazioni che non determinano automaticamente l'esclusione dalla gara, è rimessa alla stazione appaltante la valutazione di procedere o meno alla richiesta del certificato dei carichi pendenti, le cui risultanze saranno eventualmente riprese nella motivazione del provvedimento di esclusione. Al riguardo si rimanda alla delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 e ai relativi allegati. Laddove l'operatore economico nei documenti di gara dichiara la pendenza di un processo in corso afferente le fattispecie di cui all'art. 95, comma 1, lett. e) (illecito professionale grave), dell'articolo 98, comma 3, lett. g) ed h) del d.lgs. 36/2023 oppure in ogni caso qualora ricorrano fondati elementi, la stazione appaltante procederà alla richiesta del certificato dei carichi pendenti nel luogo dove è pendente la situazione, anche ai fini della motivazione del provvedimento di esclusione.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

L'adozione del provvedimento di aggiudicazione verrà comunicata ai concorrenti sulla piattaforma per gare telematiche.

Qualora dall'accertamento i requisiti di partecipazione di ordine generale e/o di ordine speciale non risultassero soddisfatti, l'Amministrazione provvederà ad annullare l'aggiudicazione, ad informare l'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché l'Autorità Giudiziaria per gli accertamenti del caso, e a verificare i requisiti del secondo classificato non anomalo. Un esito positivo di tale verifica comporterà l'aggiudicazione della gara a quest'ultimo soggetto. La stipulazione del contratto avviene entro **60 giorni** dall'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 55 comma 2, non si applicano i termini dilatori di cui all'articolo 18 commi 3 e 4 del Codice.

Il **Comune di Urbania** si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 124 del Codice (facoltà di interpello), ivi compresa la possibilità che il nuovo affidamento avvenga alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione, da parte dell'aggiudicatario, della documentazione che sarà richiesta dal Comune di Urbania.

Si ricorda che la mancata produzione, entro i termini assegnati, dei documenti richiesti per la stipula del contratto o la non corrispondenza di essi a quanto dichiarato in sede di gara, determinerà, oltre alle conseguenze penali previste dall'art. 76 del T.U. 445/2000, l'annullamento dell'aggiudicazione e la segnalazione dei fatti all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Autorità Giudiziaria.

Qualora l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione del contratto nella data stabilita o rifiuti di costituire la garanzia fidejussoria di cui all'art. 117, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione e alle comunicazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'aggiudicatario del presente appalto è tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi

identificativi dei conti correnti dedicati (accesi, anche in via non esclusiva, presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa), entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conto già esistente, entro 7 giorni dall'utilizzo per le operazioni relative alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. Tenuto conto del parere del MIMS n. 1203/2022, per "conclusione del contratto" si intende il momento di stipula del contratto (art. 1326 c.c.).

- ulteriore documentazione prevista nello schema di contratto.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'Allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del Codice, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante del **Comune di Urbania**.

Sub-contratti ex art. 119, comma 2 del Codice e contratti continuativi ex art. x art. 119, comma 3, lettera d) del Codice

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, sette giorni prima o, previo accordo con l'Ente stipulante, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, *nonché* nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito del comune di Fano <https://www.comune.fano.pu.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/codice-disciplinare-e-codice-di->

condotta; <https://www.comune.fano.pu.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza> e sul sito di committente- Amministrazione trasparente del Comune di Urbania.

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.

Si rimanda alle Norme Tecniche di utilizzo, raggiungibili al link https://fano.tuttogare.it/norme_tecniche.php, per la guida dettagliata della procedura tecnica di "Accesso agli atti".

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi, ad eccezione della documentazione amministrativa degli offerenti collocati dal secondo al quinto posto della graduatoria che non sia stata verificata dalla stazione appaltante. La disponibilità dei documenti è garantita mediante la PAD per la cui dettagliata descrizione si alle Norme Tecniche di utilizzo, raggiungibili al link https://fano.tuttogare.it/norme_tecniche.php, per la guida dettagliata della procedura tecnica di "Accesso agli atti".

Nei confronti della documentazione amministrativa che non è stata resa reciprocamente disponibile in quanto non verificata dalla stazione appaltante, i primi cinque classificati possono avanzare richiesta di accesso ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

La stessa modalità di accesso ai sensi dei richiamati articoli della legge n. 241/90 è utilizzata dai partecipanti collocatisi oltre il quinto posto ai fini dell'acquisizione delle offerte dei concorrenti diversi dal primo. L'accesso è consentito tramite la PAD per la cui dettagliata descrizione si alle Norme Tecniche di utilizzo, raggiungibili al link https://fano.tuttogare.it/norme_tecniche.php, per la guida dettagliata della procedura tecnica di "Accesso agli atti" in alternativa tramite l'invio della documentazione alla pec indicata dai concorrenti nei documenti di gara.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine, le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

Si precisa che, qualora i concorrenti si venissero a trovare nella condizione di dover produrre all'interno delle buste dichiarazioni contenenti "dati personali" - come ad es. dati giudiziari relativi a sentenze o procedimenti penali a carico di persone fisiche che rivestono ruoli rilevanti nell'ambito dell'organizzazione dell'offerente - rispetto ai quali si richiede riservatezza ai sensi della vigente normativa sulla tutela dei dati personali, sarà onere degli operatori economici stessi evidenziare chiaramente nella presente domanda di partecipazione tali circostanze e produrre le dichiarazioni e/o i documenti contenenti i suddetti dati personali dei quali si chiede la riservatezza esclusivamente mediante un apposito e **diverso file**. In mancanza di tali indicazioni la stazione appaltante declina ogni responsabilità per la pubblicazione e trasmissione agli operatori economici partecipanti alla procedura dei dati e documenti prodotti all'interno della busta "A" contenente la documentazione amministrativa.

Si precisa che al fine di consentire alla stazione appaltante di indicare, l'eventuale presenza di documenti per i quali l'accesso è vietato, al concorrente è richiesto di indicare precisamente le eventuali parti della propria offerta tecnica (se prevista) che costituiscono segreti tecnici o commerciali, fornendone adeguata motivazione. L'accesso può essere escluso sempre che il concorrente, in sede di offerta, dichiari preventivamente che talune informazioni costituiscono i detti segreti tecnici e commerciali, e sempre che l'amministrazione, cui pervenga un'istanza di accesso, ritenga fondatamente motivata e comprovata tale dichiarazione in precedenza resa.

Le eventuali parti della propria offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali possono essere individuate anche utilizzando le funzioni per il colore dei caratteri e/o dello sfondo dei caratteri stessi dei programmi di videoscrittura utilizzati per la stesura dell'offerta e/o altre forme grafiche (caratteri con bordi, ecc:) che devono essere espressamente indicate dai concorrenti per consentirne una rapida e certa individuazione.

Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di diniego all'accesso a parti della propria offerta tecnica prive di adeguate ed esaustive motivazioni. Non costituiscono segreto commerciale tutte le tipologie di informazioni sottoposte a brevetto (in quanto la brevettazione costituisce procedura che rende pubbliche le stesse) o a deposito a fini di pubblicità tutelante.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente gara è il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, sito in Via della Loggia 24 (60121) Ancona (AN) - tel. 071 206946. Il termine di presentazione del ricorso è di trenta giorni decorrenti dalla conoscenza degli atti.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti relative all'interpretazione ed esecuzione del contratto d'appalto e allo svolgimento del rapporto giuridico con essi dedotto, saranno devolute alla competente Autorità giudiziaria del Foro di Pesaro.

In relazione all'art. 213, comma 2 del Codice, si precisa che la Stazione Appaltante non intende avvalersi della clausola compromissoria.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La procedura di gara comporta il trattamento dei dati personali da parte del Comune di Fano. Tale trattamento è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di manifestazione di interesse di cui al presente avviso, nell'ambito delle attività che il Comune predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri. Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria. I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con apposito modulo e quelli acquisiti dalla stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023. Tali dati saranno elaborati dal personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni. I dati possono essere comunicati ad appositi enti, nominati responsabili esterni, solo per svolgere il servizio o tutelare l'Amministrazione o ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016: www.garanteprivacy.it.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Fano, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Fano, con sede in via San Francesco d'Assisi n. 76 – 61032 Fano (PU).

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al punto 10., al Comune di Fano, comune.fano@emarche.it

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Comune di Fano ha designato quale Responsabile della protezione dei dati : **Morolabs S.r.l.** - sede legale in P.zza Michelangelo, n.11 – 60018 Montemarciano (AN), codice fiscale e partita Iva n. 02763650427– pec morolabs@legalmail.it , referente dott. Avv. Michele Centoscuodi.

4. Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a

"Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Fano per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

a) gestione delle presente procedura di appalto e stipulazione del relativo contratto e sua esecuzione.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali potranno essere oggetto esclusivamente delle comunicazioni obbligatorie previste per il corretto espletamento della procedura di gara o di comunicazioni e pubblicazioni obbligatoriamente previste dalle norme in materia di appalti o normativa in materia di trasparenza anche per quanto riguarda le pubblicazioni sul sito Internet del Comune di Fano.

I suoi dati personali potranno essere oggetto inoltre di comunicazione agli altri soggetti intervenuti nel procedimento di gara al fine di consentire l'esercizio del diritto di accesso nei limiti e termini previsti dalla legge.

I suoi dati personali, qualora richiesti, potranno inoltre essere comunicati alle Autorità giudiziarie, agli organi della giustizia amministrativo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per le finalità sopra indicate.

La Dirigente

dott.ssa Immacolata Di Sauro

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)